

Tanto brevemente premesso va rilevato come nel caso di specie ricorre la condizione di cui all'art. 6 della L. n. 3/2012, trattandosi di soggetto non sottoposto né sottoponibile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. n. 3/2012, che ai fini del presente procedimento [REDACTED] può essere qualificato come "consumatore" alla stregua della definizione di cui all'art. 6, c. II, lett. B, della L. n. 3/2012 e che il ricorrente non risulta aver utilizzato negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L. 3/2012, né ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L. 3/2012.

Deve inoltre ritenersi che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a, legge n.3/2012 e che la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, c. II e III, della L. n. 3/2012 risulta completa, in quanto il debitore ha indicato nominativamente i creditori ed i rispettivi crediti ed ha depositato le ultime tre dichiarazioni dei redditi, vi è in atti l'attestazione sulla veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi ed attendibili, nonché l'attestazione in ordine alla positiva fattibilità del piano, resa dal gestore della crisi dott. Umberto Scarso.

Ciò posto va osservato come nel caso di specie non sussiste il requisito della "meritevolezza" e va pertanto rigettata la domanda di omologa del piano del consumatore.

Secondo quanto previsto dall'art. 12 bis comma terzo l.n. 3/2012 va esclusa l'omologazione del piano allorquando "il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali".

Al fine di ritenere sussistente il requisito della meritevolezza deve ritenersi che il debitore, secondo buon senso, abbia effettuato una valutazione della situazione attuale e di quella futura facendo affidamento sulla propria capacità di pagare i creditori.

Ebbene nel caso di specie a fronte dell'unico reddito da lavoro dipendente per un importo medio mensile di euro 2.230,00, già gravato dalla rata del mutuo ipotecario per euro 656,54 mensili, l'aver contratto due finanziamenti per un importo complessivo di euro 54.000,00 al fine di finanziare l'attività commerciale della propria compagna sulla base della mera promessa da parte della medesima di una restituzione rateale, pur non concretando di per sé un acclarato intento fraudolento o abusivo da parte del debitore, ovvero di una volontà dello stesso preordinata a non rispettare le obbligazioni assunte, integra elemento ostativo all'accesso alla procedura.

Parte ricorrente al momento in cui ha contratto i due finanziamenti con le società Findomestic Gruppo BNP PARIBAS e Atlantide s.p.a. (attualmente Banca Sistema s.p.a.) per un totale di Euro 49.000,00 - nonché il prestito personale di Euro 5.000,00 con il padre, [REDACTED] -

pacificamente non possedeva le somme necessarie per far fronte agli impegni economici liberamente assunti nel caso, senz'altro possibile e prevedibile, della mancata restituzione da parte della compagna [REDACTED] della somma alla stessa corrisposta in assenza di qualsivoglia garanzia.

Va rilevato come il requisito della meritevolezza ricorre allorché il debitore si sia trovato, senza sua colpa, ad affrontare degli eventi imprevisi e non prevedibili che lo abbiano costretto a contrarre dei nuovi debiti per tentare di far fronte alle più elementari esigenze familiari ovvero al pagamento di debiti pregressi, prima sostenibili (licenziamento, malattia del debitore o di un suo familiare).

Ebbene nel caso di specie il debito che ha determinato la situazione di sovraindebitamento, secondo le stesse allegazioni del ricorrente, è stato dal medesimo contratto per consentire alla compagna di intraprendere una nuova attività imprenditoriale senza che né il medesimo, né la stessa disponessero delle necessarie risorse finanziarie (né delle capacità), attività commerciale che nei fatti neppure veniva realizzata e tenuto conto che le motivazioni personali e puramente soggettive poste alla base della decisione di contrarre i finanziamenti non possono interferire con la necessaria analisi della diligenza, utilizzata dal consumatore, in occasione dell'assunzione delle obbligazioni, alla luce del reddito disponibile esclusivamente derivante da un contratto di lavoro a carattere subordinato.

Per queste ragioni deve ritenersi che non sussistano i presupposti per la domanda presentata in via principale dal ricorrente.

P.Q.M.

rigetta la domanda di omologa del piano del consumatore presentata da [REDACTED].

Rilevato che nella nota integrativa parte ricorrente ha chiesto in via subordinata che "la proposta di Piano del Consumatore già formulata sia convertita / valutata quale proposta di Accordo di composizione della crisi, con i medesimi contenuti ed alle medesime condizioni già esposte e che quivi integralmente si richiamano, ferma la necessità che l'organismo di Composizione della Crisi acquisisca il consenso dei creditori nelle forme e nei termini che il Giudice Delegato Vorrà indicare";

considerato che la trasformazione della procedura in accordo di composizione della crisi consente altresì di valutare gli ulteriori rilievi critici relativi alla tempistica di soddisfacimento dei creditori prelatizi e alla durata della procedura tenuto conto delle pronunce della Suprema Corte (nn. 17834/2019, n.27544/19 e 17391/2020) con riferimento alla volontà che verrà espressa dai creditori;

ritenuto che deve essere conseguentemente fissata l'udienza ex art.10 L.3/2012;

P.Q.M.

- 1) vista la domanda di conversione della proposta di piano in accordo di composizione della crisi formulata da [REDACTED]
- 2) dispone la comunicazione ai creditori a mezzo posta elettronica certificata della proposta e del presente decreto entro il 25 maggio 2022, a cura del professionista incaricato;
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 4) stabilisce la pubblicità della proposta e del decreto mediante affissione in Tribunale, a cura del professionista incaricato;
- 5) fissa l'udienza del 29 giugno 2022 ore 12.00 per comparizione.

Si comunichi all'istante ed al dott. Umberto Scarso

Venezia, 10 maggio 2022

Il G.D.

Dott.ssa Martina Gasparini